

Emendamento al Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1

All'articolo 25, primo comma, lettera B), del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, il punto 5 è modificato come segue:

a) dopo le parole "somma complessiva di 200.000 euro annui." è inserito il seguente comma:

"13-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'affidamento di servizi pubblici locali a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house» è altresì ammesso allorché sono verificate tutte le condizioni di seguito riportate:

1. la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tal fine, sono ammesse al compunto le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
2. il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
3. l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media di settore;
4. il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa per il servizio inferiore alla media di settore;
5. il raggiungimento anticipato degli obiettivi delle normative di settore rispetto alle scadenze ivi stabilite;
6. il mantenimento dei parametri di cui ai punti precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."

b) Al comma 14, dopo le parole "affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali" sono inserite le parole "ad eccezione di quelle di cui al precedente comma 13-bis".